



A TUTTI I CLIENTI  
- LORO SEDI -

Circolare n. 5/15  
Legnago, 31.03.2015

## DAL 31/03/2015 OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il **31 marzo 2015** è una data importante per imprese e professionisti: entrerà infatti in vigore l'**obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione**. L'obiettivo è quello di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti e garantire un maggior controllo della spesa pubblica.

In caso di inadempimento le conseguenze sono pesanti: nel caso in cui il fornitore della Pubblica Amministrazione non adempia all'obbligo di fatturazione elettronica, non verrà pagato. Il legislatore garantisce, tuttavia, un trimestre di transizione (dall'1.04.2015 fino al 30.06.2015), necessario per far fronte ai pagamenti delle fatture cartacee già emesse. Le PA interessate dall'obbligo non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e soprattutto non possono procedere a pagamenti, anche parziali fino a invio in forma elettronica.

L'obbligo riguarda l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture esclusivamente in formato elettronico.

In realtà la fattura in formato elettronico è già obbligatoria dal 6 giugno 2014 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di assistenza e previdenza sociale (come INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, ecc). Dal 31 marzo 2015 è però obbligatoria per tutti gli altri enti pubblici, anche locali.

### **Il processo di fatturazione verso la Pubblica Amministrazione prevede:**

- la predisposizione della fattura in formato XML secondo lo *standard* pubblicato sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) ;
- la firma della fattura da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
- l'invio della fattura al Sistema di Interscambio, che provvede alla consegna della stessa all'ufficio destinatario dell'Ente pubblico;
- la ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dal Sistema di Interscambio a fronte dell'esito della trasmissione della fattura;
- la conservazione della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

### **L'emissione della fattura elettronica**

Gli enti della Pubblica Amministrazione hanno già inserito sul portale Ipa ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche ricevendo un codice identificativo univoco che è stato comunicato ai fornitori: il codice univoco costituisce uno dei dati obbligatori che i fornitori devono inserire nella fattura elettronica, da inviare al Sistema di Interscambio. Oltre ai dati fiscali obbligatori, devono essere presenti nel formato della fattura elettronica laddove richiesti anche i codici Cig e Cup.

La fattura elettronica richiede l'apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente che attesta la data, l'autenticità della provenienza della fattura e l'integrità del suo contenuto e del riferimento temporale. La trasmissione delle fatture deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio, che rappresenta il punto di incontro tra i fornitori della Pubblica Amministrazione e gli uffici degli Enti locali.

**Sia gli uffici della Pubblica Amministrazione sia i fornitori possono affidarsi ad intermediari abilitati per gestire l'emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.** Nell'interazione con il Sistema di Interscambio, l'intermediario è colui che invia o riceve i file per conto dell'operatore economico e/o dell'Amministrazione pubblica.

Il Sistema di Interscambio (SdI) è gestito dall’Agenzia delle Entrate, che provvede ad indirizzare le fatture elettroniche agli uffici delle pubbliche amministrazioni destinatarie. La trasmissione del file fattura al Sistema di Interscambio può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata;
- attraverso una interfaccia *web* (per accedervi è necessario essere abilitati ad Entratel o a Fisconline o essere in possesso di carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate);
- mediante i servizi di cooperazione applicativa su rete *internet*;
- mediante il trasferimento dei dati con il protocollo FTP.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare la annotazione dell’assolvimento della stessa con il pagamento dell’imposta relativa alle fatture emesse che deve avvenire in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

La Risoluzione n.106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo 2501 utile al versamento mediante modello F24 dell’imposta di bollo.

### **La contabilizzazione e la conservazione delle fatture elettroniche**

Le fatture elettroniche che vengono trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio devono essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica. Ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 le fatture elettroniche devono essere conservate in modo sostitutivo entro il termine di 3 mesi dalla scadenza prevista per l’invio telematico della dichiarazione annuale. Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento deve essere data evidenza di avere adottato il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.

### **La Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (Pcc)**

Il Sistema di Interscambio, una volta ricevute correttamente le fatture elettroniche, invia i dati ad un’altra piattaforma predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. L’abilitazione da parte dei fornitori della Pubblica Amministrazione a tale Piattaforma è facoltativa e gratuita: qualora si abilitino, i creditori possono verificare le fasi del ciclo di vita dei crediti commerciali:

- l’invio della fattura da parte del creditore;
- la ricezione della fattura da parte della P.A.;
- la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;
- la comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A. entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
- il pagamento della fattura da parte della P.A.

Per favorire lo smobilizzo dei crediti gli uffici pubblici sono tenuti a certificare, su istanza del creditore, i crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.

Possono accreditarsi alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti sia il titolare del credito che altre persone delegate ad operare per conto del creditore (ad esempio, consulenti). La certificazione del credito consente all’impresa creditrice di scegliere se:

- attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata sulla certificazione;
- chiedere un’anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;
- chiedere all’Agenzia delle Entrate la compensazione del credito certificato con debiti derivanti da adesione a forme deflative del contenzioso.

**I Sigg.ri Clienti che intraprendono rapporti commerciali con la P.A.  
possono rivolgersi al ns. Studio per adempiere al complesso dell’iter  
per la fatturazione elettronica verso la P.A**

## **SPLIT PAYMENT PER FORNITORI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

La legge di Stabilità 2015 ha introdotto il nuovo meccanismo dello **split payment**: **l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, e fatturate dal 1° gennaio 2015, viene versata direttamente dai cessionari e/o committenti**, con modalità differenti a seconda che siano o meno soggetti passivi IVA. In base alle nuove regole, **l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle PA, fatturate dal 1° gennaio 2015** viene versata direttamente dai cessionari e/o committenti.

**Soggetti interessati:** i destinatari della novità sono:

- lo Stato;
- gli organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica;
- gli enti pubblici territoriali;
- i consorzi costituiti tra enti pubblici ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 267/2000;
- gli istituti universitari;
- le aziende sanitarie locali;
- gli enti ospedalieri;
- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza;
- le CCIAA.

**Reverse charge:** sono **escluse** dall'applicazione dello split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d'imposta (**reverse charge**). La fattura non dovrà, quindi, recare l'annotazione "scissione dei pagamenti", bensì quella relativa alla "inversione contabile".

**Emissione della fattura e versamento IVA:** i soggetti passivi IVA che pongono in essere operazioni rientranti nell'ambito dello split payment devono emettere la fattura con l'**annotazione "scissione dei pagamenti"** ed annotarla nei registri IVA.

Le PA **non soggetti passivi IVA**, destinatarie di fatture che riportano l'annotazione "scissione dei pagamenti" devono versare l'IVA all'Erario in luogo dei loro fornitori. Le PA che effettuano acquisti di beni e/o servizi nell'esercizio di attività commerciali per le quali sono **soggetti passivi IVA**, non devono procedere con il versamento dell'imposta. L'imposta partecipa alla liquidazione periodica del mese/trimestre, previa registrazione delle fatture nel registro IVA vendite o dei corrispettivi.

**Rimborsi:** il MEF ha disposto l'**inapplicabilità** dei **requisiti generici** per accedere ai rimborsi IVA prioritari, fermo restando il rispetto di quelli "specifici" per i rimborsi prioritari da split payment.

In particolare, i rimborsi dell'IVA da erogarsi **in via prioritaria** ai contribuenti che effettuano le operazioni con il meccanismo dello split payment non sono assoggettati ai criteri previsti dall'art. 2, D.M. 22 marzo 2007. Pertanto, non è più necessario che il contribuente sia in attività da almeno tre anni, che l'ammontare del credito IVA sia superiore a 10.000 euro per i rimborsi annuali o 3.000 euro per quelli trimestrali, né che l'eccedenza superi il 10% dell'imposta complessivamente assolta sugli acquisti/importazioni effettuati nel periodo di riferimento.

## **FIRR 2014: VERSAMENTO ANNUALE ENTRO IL 31/03/2015**

Si ricorda che è **prossima la scadenza del 31 marzo 2015 per il versamento annuale del contributo dovuto per l'anno 2014 del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto)**.

Per le ditte preponenti (mandanti) che hanno alle proprie dipendenze degli agenti di commercio, il 31 marzo 2015 scade l'ultimo giorno utile per il versamento annuale del contributo FIRR. Il fondo è interamente gestito dalla Fondazione Enasarco, la quale obbliga le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo le aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Le quote così accantonate, verranno poi liquidate dalla Fondazione Enasarco direttamente all'agente o alla Società di agenzia all'atto della cessazione del rapporto.

**Il contributo** – L'ammontare del contributo, a carico della ditta preponente, dipende:

- dall'importo totale delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente;
- dalla tipologia del mandato (monomandatario o plurimandatario);
- dal numero di mesi di durata del mandato.

In particolare, per i monomandatari si applicano le seguenti aliquote contributive:

- 1% per provvigioni superiori a 18.600,01 euro annui;
- 2% per provvigioni compresi tra 12.400,01 euro e 18.600 euro annui;
- 4% per provvigioni fino a 12.400,00 euro annui.

Differenti sono i limiti di reddito per i plurimandatari:

- 1% per provvigioni oltre 9.300,01 euro annui;
- 2% per provvigioni comprese tra 6.200,01 e 9.300,00 euro annui;
- 4% per provvigioni fino a 6.200,00 euro annui.

**Le aziende obbligate al versamento** – Affinché le aziende siano obbligate all'accantonamento FIRR occorre l'iscrizione alla Fondazione Enasarco (ed essere in possesso del "numero di posizione", identificativo delle mandanti) e aver conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale.

**I destinatari del FIRR** – Hanno diritto al FIRR: gli agenti operanti in forma individuale; gli agenti operanti in forma di società di persone (sas, snc) e gli agenti operanti in forma di società di capitale (spa, srl).

**Le modalità di versamento** – Infine, si ricorda che l'importo da versare verrà calcolato in automatico, previa compilazione, nell'area riservata all'azienda, della distinta online, dove occorre inserire le provvigioni dei propri agenti. Quanto alle modalità di pagamento è possibile scegliere tra: bollettino bancario MAV (pagamento standard e automatico proposto dal sistema) o addebito su c/c bancario (RID).

## RAVVEDIMENTO OPEROSO: NOVITÀ 2015

L'istituto del **ravvedimento operoso** consente ai contribuenti che compiono omissioni o irregolarità in fase di applicazione delle norme tributarie di fruire di riduzioni delle sanzioni amministrative.

La procedura di ravvedimento implica che il contribuente deve, in base alle ipotesi:

- effettuare il versamento delle imposte o ritenute dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione nonché dei relativi interessi legali;
- presentare l'eventuale dichiarazione omessa;
- inviare un'eventuale dichiarazione integrativa rispetto a quella presentata.

L'istituto del ravvedimento riguarda:

- violazioni sostanziali: sono tali le omissioni o gli errori che producono effetti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi, nonché le violazioni relative alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione o in sede di rettifica della stessa da parte dell'Ufficio;
- violazioni formali: sono tali gli errori che non determinano effetti sulla determinazione della base imponibile e/o del versamento del tributo, ma arrecano pregiudizi per l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate o di altri Enti. Per essere considerate meramente formali, non devono neanche ostacolare i controlli;
- imposte dirette (IRPEF/IRES e IRAP) e indirette (IVA, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni);
- tributi locali (D.Lgs. n. 473/1997, art. 16).

Le novità e le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2015 prevedono:

Tipologia Ravved.	Termine		Sanzioni ridotte ante legge Stabilità 2015	Sanzioni ridotte post legge Stabilità 2015	Ambito Applicativo
	DA	A			
<b>Sprint</b>	1 giorno	14 giorni	1/15 per giorno	<b>1/15 per giorno (0,2%)</b>	Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
<b>Breve</b>	15 giorni	30 giorni	1/10 del minimo	<b>1/10 del minimo (3%)</b>	Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
<b>Intermedio</b>	Fino a 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione o dalla commissione della violazione		Non previsto	<b>1/9 del minimo (3,33%)</b>	Tutti i tributi
<b>Lungo</b>	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa o entro un anno dall'omissione in assenza di dichiarazione		1/8 del minimo	<b>1/8 del minimo (3,75%)</b>	Tutti i tributi
<b>Ultrannuale</b>	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa		Non previsto	<b>1/7 del minimo (4,28%)</b>	Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate
<b>Lunghissimo</b>	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa		Non previsto	<b>1/6 del minimo (5%)</b>	Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate
<b>Parziale</b>	Dopo la constatazione della violazione mediante consegna del verbale		Non previsto	<b>1/5 del minimo (6%)</b>	Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate

Successivamente, viene applicata dall'Ufficio la sanzione del 30%, salvo diverse previsioni normative.

### **DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 90 GIORNI DA FINE LAVORI**

Come già indicato nella ns. circolare n. 11 del 16/12/2014, il D.Lgs. 175/2014 (c.d. "Decreto semplificazioni fiscali") entrato in vigore il 13.12.2014, ha eliminato l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici ed ammesse alla detrazione Irpef/Ires del 65%, relativamente a lavori che proseguono per più periodi di imposta.

La comunicazione doveva essere inoltrata entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) se i relativi lavori proseguivano anche nel periodo di imposta successivo (con sostenimento della spesa agevolata in parte in un periodo di imposta e in parte in quello successivo).

Si evidenzia che l'adempimento abrogato non sostituisce, in alcun modo, l'**invio obbligatorio consistente nella trasmissione all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori**, dei dati relativi agli interventi realizzati (si tratta, infatti, di due adempimenti diversi). Il mancato invio all'Enea fa perdere il diritto alla fruizione della detrazione Irpef/Ires del 65%.

Ove il contribuente ometta di inviare all'Enea la documentazione richiesta, sembra possa comunque fruire della c.d. "remissione in bonis" prevista dall'art. 2 D.L. n.16/12, versando la sanzione prevista e provvedendo all'invio della documentazione in un primo momento omessa.

Invitiamo, a tal proposito, i Sigg.ri Clienti a bene verificare il rispetto del termine dell'invio della pratica all'ENEA, avvalendosi di un responsabile addetto alla predetta pratica. Pertanto, si ricorda l'importanza della comunicazione, successivamente alla fine dei lavori, all'ENEA dei dati e documenti previsti dalle disposizioni vigenti, che è fondamentale per poter detrarre le spese sostenute per detti lavori di risparmio energetico e per la quale dovete rivolgervi a chi Vi ha seguito nei lavori.

### **SCADENZIARIO MARZO – APRILE 2015**

<b>GIORNO</b>	<b>SCADENZA</b>
31 marzo 2015	Termine ultimo per l'approvazione della bozza di bilancio chiuso il 31.12.2014 da parte del CdA
	Modello per la comunicazione della variazione dei dati rilevanti da parte di enti associativi (EAS)
	Termine ultimo versamento annuale del contributo dovuto per l'anno 2014 del FIRR
10 aprile 2015	Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA per i contribuenti che effettuano liquidazioni mensili
16 aprile 2015	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
20 aprile 2015	Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA per i contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali
27 aprile 2015 (il 25 è festivo)	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
30 aprile 2015	Versamento contributo annuo SISTRI
	Termine per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente da parte dell'assemblea dei soci delle società di capitali

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

**ATTENZIONE: Si avverte la gentile clientela che lo Studio rimarrà chiuso per la festività pasquale il giorno 6 aprile 2015**

Lo Studio riprenderà regolarmente i lavori dal giorno 7 aprile 2015

Auguriamo a tutti i Clienti **UNA BUONA PASQUA**

**CORDIALI SALUTI**

**STUDIO VENTURATO**

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.